Repertorio numero Raccolta numero

COSTITUZIONE DI SERVITU'

Firenze,

la presente scrittura privata, che dovrà rimanere conservata tra gli originali a raccolta del notaio autenticante, come da espressa e concorde richiesta fattane dai sottoscritti:

Quale parte Concedente:

- Guido BILELLO, nato a Palermo il 12 agosto 1956, residente in Prato, via XXX Novembre n.c. 24, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di porlo in essere non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.C. Patrimonio, in carica, e come tale in rappresentanza dell'"AZIENDA USL TOSCANA CENTRO", con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n.c. 1, codice fiscale e partita I.V.A. 06593810481, al presente atto legittimato, nella qualità, in forza di delibera del Direttore Generale della Regione Toscana Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro numero

del

, che, in copia del documento originale informatico, sottoscritto digitalmente ai sensi di legge, qui si allega sotto la lettera "A";

Quale parte Concessionaria:

- Nicola Pini, nato a Firenze il 20 novembre 1960, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in Firenze, Piazza Enrico Mattei n.c. 3, il quale dichiara di intervenire al presente atto e porlo in essere non in proprio ma, nella sua qualità di procuratore, in rappresentanza della Società "TOSCANA ENERGIA S.p.A.", con sede in Firenze, Piazza Enrico Mattei n.c. 3, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 05608890488, capitale sociale di Euro 146.214.387,00 (centoquarantaseimilioniduecentoquattordicimilatrece ntoottantasette euro e zero centesimi) interamente versato, al presente atto legittimato, nella qualità, in forza di atto di procura ricevuto dal notaio Vilma Cerulli di San Casciano in Val di Pesa in data 24 marzo 2021, repertorio numero 43.115, fascicolo numero 9.435, registrato a Firenze il giorno 1 aprile 2021 al numero 13.618 serie 1T, della quale si omette l'allegazione ai dell'articolo 36, comma 5 ter del D.L. 179/2012 convertito in Legge 17 dicembre 2012 n.221, che ha modificato l'articolo 51 della Legge Notarile, essendo la stessa iscritta presso il Registro delle Imprese di Firenze in data 8 aprile 2021, procura che il signor Nicola Pini dichiara essere tutt'ora valida e non revocata.

Premesso:

- che la società "TOSCANA ENERGIA S.p.A." è un'azienda che fornisce un servizio pubblico e che in un più ampio progetto di ammodernamento della rete di distribuzione deve sostituire un vecchio impianto con uno digitale di nuova generazione;
- che la parte Concedente è piena ed esclusiva proprietaria di un terreno posto nel Comune di Pistoia, via Valdibrana, rappresentato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune nel foglio di mappa 177, particella 236 subalterno 9, via Dalmazia, piano T, Bene comune non censibile;
- che la parte Concessionaria intende utilizzare la sopraindicata area per la sostituzione ed il mantenimento di un gruppo di riduzione a servizio della rete gas, compreso opere accessorie per l'alloggiamento di dispositivi necessari al corretto funzionamento dei nuovi apparati;
- che le parti intendono ora formalizzare il diritto della parte Concessionaria relativo alla realizzazione di tale infrastruttura;
- che la parte Concessionaria ha già da tempo la disponibilità di fatto di detto terreno.

Tutto ciò premesso

e facente parte integrante del presente atto, i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

La parte Concedente, come sopra rappresentata, nella sua qualità di proprietaria del terreno sopra descritto ed in esecuzione della delibera numero

del

, costituisce sullo stesso una servitù di durata di anni 15 (quindici) a favore della società "TOSCANA ENERGIA S.p.A." per la realizzazione ed il mantenimento dell'impianto, costituito da un gruppo di riduzione per la distribuzione alle utenze del gas metano alla pressione di esercizio e con le relative tubazioni in entrata e in uscita.

Articolo 2

La servitù, come sopra costituita, comprende anche tutte le opere sussidiarie e di sicurezza che dovessero rendersi necessarie per il perfetto funzionamento e la manutenzione dell'impianto.

Articolo 3

La parte Concessionaria è autorizzata ad occupare l'area necessaria per l'esecuzione dei lavori di realizzazione e di manutenzione della tubazione e

dell'impianto e potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti, con il personale e operatori da lei autorizzati e incaricati per la sorveglianza, nonché per le manutenzioni, le riparazioni, le eventuali sostituzioni, con obbligo di eventuale remissione in pristino dei luoghi.

La parte Concessionaria è, altresì, autorizzata a sostituire l'impianto per adeguarlo alle esigenze produttive, previo conseguimento delle eventuali autorizzazioni a ciò necessarie presso i competenti uffici pubblici, conferendo, la parte Concedente, espresso mandato in tale senso alla parte Concessionaria, per sottoscrivere tutte le eventuali pratiche che si rendessero necessarie. Il tutto ad esclusiva cura, spesa e responsabilità della parte Concessionaria medesima.

Articolo 4

I danni prodotti alle cose, in occasione della realizzazione dell'impianto e delle eventuali sue riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi ed esercizio, saranno determinati e liquidati a lavori ultimati, a chi di ragione.

Le parti convengono che sono a carico della parte Concessionaria tutti gli oneri e responsabilità per la condizione del terreno oggetto del presente atto alla data odierna, per averne quest'ultima avuta la piena disponibilità in precedenza.

Articolo 5

La parte Concessionaria, come in atto rappresentata, si impegna a rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che potessero derivare a terzi in dipendenza della servitù concessa e dell'occupazione della parte di terreno, tenendo indenne la parte Concedente da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

Articolo 6

La parte Concessionaria non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, sostituzione o trasformazione all'area, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte Concedente.

Articolo 7

La parte Concedente, come in atto rappresentata, riconosce e prende atto che l'impianto, costituito da un gruppo di riduzione, tubazione e apparecchiature, e le opere ausiliarie sono inamovibili e che le stesse sono e rimarranno di proprietà della parte Concessionaria.

Articolo 8

La parte Concedente, come sopra rappresentata, dichiara di essere la legittima proprietaria dei fondi sopra descritti, sollevando espressamente la società "TOSCANA ENERGIA S.p.A." da qualunque pretesa o molestia da parte di terzi, e che gli stessi sono liberi da servitù, formalità pregiudizievoli, diritti reali o personali di terzi.

Articolo 9

La parte Concedente, come in atto rappresentata, si impegna:

- a non costruire e a non permettere la costruzione di fabbricati a distanza inferiore a metri 2,00 (due virgola zero zero) dall'impianto;
- ad astenersi dal compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l'uso e l'esercizio del diritto ceduto.

L'accesso all'impianto sarà garantito direttamente dalla strada pubblica, denominata via Valdibrana e di seguito dall'accesso alla struttura della parte Concedente.

Articolo 10

L'indennità di servitù è convenuta nell'importo di euro 1.980,00 (millenovecentoottanta euro e zero centesimi) relativamente all'impianto ubicato nel

Comune di Pistoia, via Valdibrana, identificato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune nel foglio di mappa 177, particella 236 subalterno 9, somma che la parte Concedente, come in atto rappresentata, riceve in data odierna dalla Società "TOSCANA ENERGIA S.p.A.", ritenendosi, pertanto, completamente tacitata e rilasciando al riguardo ampia e liberatoria quietanza di saldo.

Ad ogni effetto di legge, quanto disposto dall'Art. 35 comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. (pubblicata sulla G.U. n. 186 dell'11 agosto 2006), così come modificato dall'Art. 1 comma 48 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), le parti contraenti, rese edotte dalle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, quali previste dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (T.U. della del documentazione amministrativa), ed in riferimento agli articoli 46, 47 e 48 del citato D.P.R., dichiarano sotto la loro personale responsabilità: - che il corrispettivo come sopra convenuto è stato pagato mediante assegno circolare non trasferibile 3503679297-01, emesso dalla Banca "Intesa n. Sanpaolo S.p.A." in data 28 febbraio 2023

intestato a "USL TOSCANA CENTRO FIRENZE",
dell'importo di euro 1.980,00;

- che non si sono avvalse per questa costituzione di diritti reali immobiliari dell'opera di alcun mediatore.

Articolo 11

La parte Concedente, come sopra rappresentata, esonera il competente Conservatore dell'Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare, dall'iscrivere ipoteca legale.

Articolo 12

La presente scrittura opererà anche nei confronti di eventuali successori ed aventi causa della parte Concedente e della parte Concessionaria.

Articolo 13

Gli effetti giuridici ed economici del presente atto decorrono dalla data del suo perfezionamento. Il bene viene quindi consegnato alla parte Concessionaria libero e sgombero da persone e da cose, salvo eventuali materiali e/o manufatti ivi esistenti già di proprietà della parte Concessionaria.

Articolo 14

Le parti contraenti dichiarano, come in atto rappresentate, che, trattandosi di atto contenente

la costituzione di servitù, su terreni censiti al Catasto Fabbricati, che non comporta il trasferimento, o lo scioglimento di comunione di diritti reali, allo stesso non si applicano disposizioni in materia urbanistica di cui alla Legge numero 47/1985 articolo 18 e successive modifiche e integrazioni, tra cui in particolare l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica relativo alle aree oggetto del presente atto, le disposizioni in materia di attestazione energetica di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 numero 192, sue modifiche e integrazioni, tra cui, in particolare, il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 numero 311, il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 numero 28, il Decreto Legge 4 giugno 2013 numero 63, convertito nella Legge 3 agosto 2013, numero 90, di attuazione della direttiva 2010/31/UE il Decreto Legge 23 dicembre 2013 numero 145, convertito nella Legge 21 febbraio 2014 numero 9, e la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, numero 39, nonché quanto previsto all'articolo 29, comma 1bis, della legge 27 febbraio 1985, numero 52, poiché trattasi di servitù costituite su terreni e non su fabbricati.

Articolo 15

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e applicazione della presente scrittura privata, le parti, come sopra rappresentate, dichiarano di eleggere quale Foro esclusivamente competente il Foro di Firenze.

Articolo 16

Tutte le spese dipendenti dalla presente scrittura privata e dal perfezionamento del Contratto di servitù sono a carico della parte Concessionaria, che, come in atto rappresentata, se le assume.

Letto, confermato, sottoscritto, approvandosi tutte le condizioni su estese, alle ore